



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PORTO DI PALERMO – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE
BANCHINE VITTORIO VENETO SUD E SANTA LUCIA SUD NEL PORTO DI PALERMO

Informazioni sulla gara	
ID	1042
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
CPV:	45241100-9
CIG:	9086323EEE
CUP:	I71J19000050005
Tipo di fornitura:	Lavori
Atto di riferimento:	dec 32 del 04/02/2022
RUP:	Salvatore Acquista
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Centro di costo:	Ufficio Tecnico
Destinatario fornitura/servizio:	Ufficio Tecnico
Aggiudicatario:	R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	23.563.544,76 €
Data di aggiudicazione:	16 giugno 2022
Comunicazione:	Ggli elaborati di progetto sono disponibili sul link: https://drive.google.com/drive/folders/1YE14YAFShBDujDRja1km4xXK3lbgv7D7?usp=sharing

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	26.678.935,50 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	26.401.616,40 €
Oneri:	277.319,10 €
Importo contribuito ANAC:	500,00 €
Garanzia fideiussoria:	533.578,71 €

Criteria punteggi documentazione economica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
OFFERTA RIDUZIONE ECONOMICA (PRE)	
RIBASSO OFFERTO	25.00
Totale criterio	25.00
OFFERTA RIDUZIONE TEMPORALE (PRT)	
RIBASSO TEMPORALE OFFERTO	5.00
Totale criterio	5.00
Totale	30.00

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	17 febbraio 2022 10:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	16 marzo 2022 10:00:00
Data scadenza:	24 marzo 2022 10:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
C) DGUE
A) Domanda di partecipazione
B) Dichiarazioni sostitutive integrative
F) PASSOE
G) Contributo ANAC
D) CAUZIONE PROVVISORIA - E) IMPEGNO FIDEIUSSORE
Eventuali documenti integrativi
H) nel caso di rt già costituito
I) nel caso di consorzi
nel caso di rt non ancora costituito - impegno a conferire mandato e documentazione ulteriore richiesta
J) nel caso di soggetto non iscritto in White list o prossima alla scadenza
k) rapporto sulla situazione del personale,
L) dichiarazione di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
M) impegno quota assunzione

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
cronoprogramma
quadro di raffronto
computo metrico estimativo

Documentazione gara
1) Bando di gara
2) disciplinare di gara
3) modello domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
4) modello ministeriale DGUE
5) modello dichiarazioni antimafia

Chiarimenti	
Domanda	Risposta
Buongiorno, nella documentazione di gara non ritroviamo lo "Schema di Contratto". Sarebbe possibile riceverlo? Grazie anticipatamente, distinti saluti.	Si. Lo schema di contratto è visionabile tra i documenti di progetto, accessibile mediante il link indicato nel disciplinare di gara
Domanda	Risposta
Si chiede di confermare che il requisito relativo al rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari in misura minore o pari a 0,6 può essere oggetto di avvalimento.	L'avvalimento è regolato ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016. Il disciplinare di gara, cui si rinvia, fornisce indicazioni sui requisiti di partecipazione per cui è escluso l'avvalimento.
Domanda	Risposta
Con riferimento al requisito finanziario di cui al punto III.1.2 del bando di gara "rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari minore o pari a 0,6" si chiede conferma che, nel caso il Concorrente è un consorzio stabile, il requisito deve essere posseduto dal solo Consorzio concorrente e non anche dalle consorziate esecutrici.	Nel caso dei consorzi stabili, come definiti dall'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito di capacità economico – finanziaria deve essere dimostrato da parte del consorzio concorrente.
Domanda	Risposta
Con riferimento al requisito di cui al punto III.1.2 del bando di gara si chiede conferma che la certificazione della società di revisione o del dottore commercialista dovrà essere presentata in sede di gara	ciascun partecipante è tenuto a dichiarare il possesso del parametro economico- finanziario, che deve essere certificato prima del termine di presentazione dell'offerta da commercialista e/o società di revisioni, pertanto deve essere indicato il professionista/società certificante e/o gli estremi della certificazione ottenuta. La certificazione dichiarata in sede di gara dovrà essere esibita successivamente, su richiesta della S.A., a comprova del possesso del requisito dichiarato.
Domanda	Risposta
Con riferimento al criterio di cui al punto 2.1. Del disciplinare di gara " mezzi d'opera ed attrezzature che saranno impiegati nel cantiere " ed a quanto espressamente previsto nel predetto punto " in caso di aggiudicazione, il concorrente è tenuto ad utilizzare le macchine ed i mezzi d'opera indicati nell'offerta; il mancato effettivo utilizzo dei mezzi previsti nell'offerta costituirà grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore” si chiede conferma che per disponibilità si intende un titolo giuridico che ne attesti la disponibilità in via esclusiva (contratto di leasing, affitto, noleggio, messa a disposizione esclusiva per tutta la durata dell'appalto). Si chiede altresì conferma che in sede di partecipazione alla	In sede di partecipazione alla gara, il concorrente dovrà indicare se i mezzi d'opera che saranno impiegati nel cantiere sono di sua proprietà ovvero se nella disponibilità del concorrente, indicando in tal caso gli estremi del relativo titolo documentabile (es. contratto di affitto/noleggio/leasing etc) che dovrà essere prodotto prima della stipula del contratto. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara.

gara dovrà essere solamente indicato se di proprietà o disponibilità esclusiva e non dovrà essere allegato alcun titolo giuridico.	
Domanda	Risposta
Si chiede se un'azienda con meno di 15 dipendenti è tenuta a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile che dovrà essere anch'essa trasmessa alle rappresentanze sindacali ed ai consiglieri regionali di parità.	La risposta al quesito è negativa ed infatti secondo l'art. 47, co. 3, del D.L. 77/2021 e s.m.i. "gli operatori economici, diversi da quelli indicati al comma 2 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e s.m.i. e che occupano un numero pari o superiori a n. 15 dipendenti, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile".
Domanda	Risposta
<p>Spett.le, Con la presente si pongono i seguenti quesiti: 1) In relazione al punto III.1.2) capacità economica e finanziaria, lett. a) "a) Rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato) minore o pari a 0,6, ritenendosi per indebitamento finanziario netto la differenza tra le voci comprese nelle voci D1, D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria passivo ex art 2424 c.c. e le voci comprese nella lettera C IV appartenenti alla categoria attivo ex art. 2424 c.c. e per patrimonio netto le voci comprese nella lettera A appartenenti alla categoria passivo ex art. 2424 c.c." si chiede se in caso di partecipazione di consorzio stabile che designa la consorziata esecutrice, possa essere soddisfatto dalla sola consorziata esecutrice. Ciò in quanto, nel caso in questione, è la consorziata esecutrice che, in caso di aggiudicazione, eseguirà i lavori e impiegherà la propria capacità economica e finanziaria nell'appalto. Inoltre, ciò consentirebbe la massima partecipazione, secondo il principio del favor participationis, in quanto, contrariamente, si restringerebbe notevolmente il campo di partecipazione. 2) In relazione al requisito di cui all'offerta tecnica 3.1 "Professionalità ed esperienza del concorrente nel settore oggetto dell'appalto" si chiede se, nel caso di un Accordo quadro in ambito marittimo, composto da più applicativi, il requisito possa intendersi soddisfatto producendo i vari C.E.L., uno per ogni intervento di cui all'A.Q., rilasciati dalla Stazione Appaltante. 3) Sempre facendo riferimento al punto 2, si chiede se, partecipando alla gara in questione con una consorziata esecutrice diversa da quella per cui è stato rilasciato il C.E.L., se il requisito viene comunque assolto dal momento che l'appaltatore aggiudicatario figurante sul C.E.L. è il Consorzio Stabile. 4) In relazione al requisito 4.1 dell'offerta tecnica certificazione SA 8000, si chiede se in caso di ATI può essere posseduta anche solo da una</p>	<p>La risposta al quesito è articolata come segue: 1) L'art. 47 del codice dei contratti disciplina i requisiti di partecipazione dei consorzi alle gare, stabilendo che i requisiti di capacità finanziaria debbano essere posseduti e comprovati dagli stessi consorzi (comma 1). 2) Per il criterio dell'offerta tecnica 3.1 il concorrente deve illustrare gli interventi eseguiti, quindi effettuati ed ultimati, adeguatamente documentabili ancorché nell'ambito dell'accordo quadro; 3) Il quesito posto è poco chiaro ed infatti, considerato che tra i requisiti di partecipazione non vi è alcun riferimento ai CEL, esso si ritiene faccia riferimento al contenuto dell'offerta tecnica da cui discende l'attribuzione di un punteggio per gli elementi di valutazione cui si riferisce. Nell'offerta tecnica, specie per quanto concerne la professionalità del concorrente, il concorrente deve dare prova della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, organizzativo ed operativo. 4) In caso di raggruppamento è sufficiente che anche solo un componente sia in possesso della suddetta certificazione; 5) L'impresa cooptata non è equiparata al concorrente.</p>

delle Imprese costituenti il raggruppamento, sempre al fine di garantire la massima partecipazione 5) In caso di indicazione impresa cooptata, si chiede se la stessa deve essere equiparata a concorrente e in quanto tale firmare cauzione, offerta tecnica ed economica oppure è sufficiente presenti il Passoe e le dichiarazioni richieste nella documentazione amministrativa. In attesa di Vs riscontro ai suddetti quesiti si porgono cordiali saluti.

Domanda

Risposta

Relativamente alla offerta tecnica ed in particolare al criterio 1.2 “Modalità realizzative e costruttive delle opere in progetto” Il disciplinare di gara prevede la non utilizzabilità di componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH e prevede di fornire le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate. Si richiede se le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate debbano essere presentate in sede di offerta oppure è un obbligo del concorrente aggiudicatario di produrle alla DL in sede di esecuzione dei lavori come sembrerebbe intendersi dall’ultimo capoverso del predetto criterio che testualmente riporta “ al fine di garantire la rispondenza a tali requisiti dei materiali l’operatore potrà stabile apposite procedure informatizzate per la condivisione dei dati con la D.L.”

Non è previsto alcun obbligo di trasmissione di schede tecniche in sede di gara

Domanda

Risposta

Il disciplinare di gara prevede che la relazione tecnico descrittiva dovrà essere composta da non più di 24 facciate complessive in formato A4 esclusi gli elaborati grafici ed allegati. Inoltre per ogni singolo sub-paragrafo é possibile allegare fino ad un massimo di 4 elaborati grafici in formato A3 (illustrativi delle migliorie proposte) nonché allegati costituiti da schede tecniche, foto, depliant (fino ad un massimo di 4 facciate in formato A4) Alla luce di tali previsioni si chiede di chiarire: 1. Se per sub-paragrafo si intende l'intero criterio (ad. Esempio criterio 1 “proposte tecniche migliorative e costruttive delle opere in progetto” comprensivo dei singoli sub-criteri 1.1. “ proposte tecniche migliorative” e 1.2 “ modalità realizzati e e costruttive delle opere in oggetto “) oppure ogni singolo sub-criterio (ad esempio 1.1. e 1.2.) e quindi in tal caso potranno essere allegati per ogni singolo sub-criterio 4 elaborati grafici in formato A3 oltre allegati 2. Relativamente al sub criterio 2.1. “ mezzi d’opera e attrezzature che saranno impiegati nel cantiere “ viene richiesta la produzione delle schede tecniche dei mezzi, depliant, foto etc.. In considerazione del numero di mezzi ed attrezzature necessari per l’esecuzione dei lavori si chiede conferma che tali allegati non debbano essere

La risposta è articolata come segue: 1) Per sub-paragrafo si intende ogni sub- criterio; 2) Per il sub-criterio 2.1. è richiesta la produzione di schede, foto, dépliant descrittivi che rientrano tra documenti esclusi dal computo delle 4 facciate. 3) Per il sub-criterio 3.2 la risposta è affermativa

compresi nel numero di pagine previste per gli allegati ad ogni singolo sub-paragrafo. Se così non fosse il numero previsto di allegati costituito da 4 facciate in A4 sarebbe certamente insufficiente 3. Relativamente al sub criterio 3.2. " struttura organizzativa" si chiede conferma che le richieste schede del personale in organico non debba essere conteggiato nel numero di allegati previsto per ogni sub-paragrafo (4 facciate in A4) così come espressamente previsto nel corpo del sub criterio " il concorrente dovrà produrre in allegato alla relazione, senza che ciò nel numero totale delle pagine sopra specificato, le schede del succitato personale tecnico in organico.... "

Domanda

Risposta

L'art. 89, comma 1, del dlgs 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento esclusivamente per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del dlgs 50/2016. Poiché il requisito economico finanziario richiesto dal bando di gara è un requisito aggiuntivo di cui all'art. 84, comma 7, dlgs 50/2016 che la stazione appaltante può chiedere per appalti superiori a 20 milioni di euro e quindi non ricadente nella previsione di cui all'art. 89 si chiede alla stazione appaltante di chiarire esplicitamente se può essere oggetto di avvalimento. La non chiarezza nella risposta può indurre il concorrente in errore anche in considerazione della circostanza che in tutte le procedure di gara superiore a 20 milioni di euro bandite da codesta stazione appaltante in cui era richiesto tale requisito, codesta stazione appaltante ha sempre ritenuto non ammissibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento nelle varie risposte ai quesiti (si cfr. Risposte ai quesiti "lavori di riqualificazione Molo Trapezoidale"; " lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese" ; "lavori di escavo dei fondali del bacino Crispi n. 3")

L'art 89 del codice dei contratti prevede il ricorso all'avvalimento unicamente per i requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c). Il requisito aggiuntivo di tipo economico finanziario richiesto dal bando di gara rientra nella fattispecie di cui all'art. 84, comma 7, e pertanto non è ammesso l'avvalimento.

Domanda

Risposta

Alla luce di quanto espressamente indicato dal disciplinare di gara e precisamente "Si precisa che è escluso l'avvalimento per soddisfare i seguenti requisiti: assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e qualificazione SOA nella categoria super specialistica OS21" si chiede di confermare che il requisito relativo al rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari minore o pari a 0,6, possa essere soddisfatto tramite avvalimento.

Si rinvia alla risposta fornita al quesito precedente.

Domanda

Risposta

<p>Stante la complessità dell'elaborazione dell'offerta, al fine di consentire un maggiore approfondimento dei temi commerciali, finanziari e tecnici che caratterizzano la stessa, si chiede cortesemente una proroga sui termini di presentazione della gara di almeno giorni quindici onde poter predisporre un progetto-offerta il più possibile dettagliato e concorrenziale. Confidando nel favorevole accoglimento della presente istanza, in attesa di un cortese riscontro</p>	<p>In considerazione della particolare congiuntura internazionale si concorda sull'opportunità di disporre una proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte.</p>
Domanda	Risposta
<p>L'art. 84, comma 7 del Codice degli appalti prevede testualmente " per gli appalti di importo superiore a 20 milioni di Euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati....." Alla luce della stretta connessione tra requisito di qualificazione nella categoria OS21 per il quale vige il divieto di ricorrere all'istituto dell'avvalimento e requisito economico finanziario aggiuntivo di cui all'art. 84, comma 7, del d.Lvo 50/2016 si chiede conferma che il requisito economico finanziario di cui al punto III.1.2 del bando di gara non può essere oggetto di avvalimento, in quanto aggiuntivo ad un requisito di qualificazione (attestazione soa categoria OS21) per il quale vige ex lege il divieto di avvalimento (art. 89, comma 11, del D.Lvo 50/2016)</p>	<p>Si rinvia alla risposta già fornita con il quesito 10</p>
Domanda	Risposta
<p>Con la presente si chiede di confermare che il requisito richiesto a pag. 21 punto 3.1 del disciplinare e precisamente "tre interventi analoghi e/o simili a quello posto a base di gara eseguiti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando", in caso di costituenda ATI, può essere soddisfatto dalla sola mandante o dal raggruppamento nel suo complesso.</p>	<p>L'esecuzione dei tre interventi analoghi non costituisce un requisito ma un elemento premiante dell'offerta tecnica. In sede di offerta tecnica saranno valutati gli interventi eseguiti complessivamente dal raggruppamento.</p>
Domanda	Risposta
<p>Facendo riferimento alla procedura in questione, la scrivente Impresa, premezzo: - che la scrivente è un'impresa che ha il personale compreso tra 50 e 100 unità; - che la Legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale, che ora deve essere predisposto e trasmesso da operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti, invece dei 100 come disposto dall'art. 46 del D.Lgs. 198/2006; - che nella circolare emessa in data 10/02/2022, e pubblicata sul proprio sito web istituzionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene divulgato che l'applicativo messo a disposizione dallo stesso</p>	

<p>Ministero per la redazione del rapporto di cui trattasi, sarà disponibile dall'11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti; - che però, a tutt'oggi, per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, tale applicativo è stato abilitato per l'inserimento dei dati e delle informazioni riferite al solo biennio 2018-2019, mentre rimane disabilitato per l'inserimento dei dati e delle informazioni riferite al biennio 2020-2021; - che pertanto, a tutt'oggi, la scrivente impresa è nell'impossibilità di produrre il rapporto richiesto riferito al biennio 2020-2021; chiede: tutto quanto sopra premesso, nel caso in cui perduri la situazione di NON disponibilità dell'applicativo messo a disposizione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, di conseguenza rendendo impossibile la redazione del rapporto periodico sulla situazione del proprio personale riferito al biennio 2020-2021, al fine di poter partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto e per non ledere il principio di favorire la più ampia partecipazione alla procedura di cui trattasi per tutelare l'interesse pubblico, se per l'assolvimento di quanto indicato al punto K) a pag. 5 del disciplinare di gara e di cui alle relative specifiche indicate a pag. 16 del medesimo documento, possa essere sufficiente produrre il rapporto periodico sulla situazione del personale riferito al solo biennio 2018-2019.</p>	<p>Stante il tenore letterale della norma, si dovrà tenere conto dell'ultima trasmissione.</p>
--	--

Domanda	Risposta
---------	----------

<p>Con riferimento al requisito di cui al punto III.1.2) lett. a) ("Rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato) minore o pari a 0,6, che dovrà essere posseduto da tutti i soggetti del consorzio/raggruppamento si ritiene che tale requisito, necessario per accedere alla gara e non per valutare l'offerta, limiti eccessivamente la partecipazione degli operatori economici, anche di grandi dimensioni, che hanno necessità di ricorrere ai sistemi bancari per fare investimenti in mezzi ed attrezzature, soprattutto nel contingente periodo colpito dall'emergenza COVID. Si richiede pertanto di rimuovere l'obbligatorietà di tale parametro, ovvero di limitare la richiesta, per i concorrenti raggruppati o consorziali, ai soli operatori economici indicati come capogruppo/mandatari, consentendo la massima partecipazione alla gara, in linea con le indicazioni dell'ANAC e della giurisprudenza amministrativa.</p>	<p>Data la complessità e peculiarità dei lavori in questione, la scelta di tale requisito aggiuntivo, previsto per appalti superiore ad € 20 mln, è commisurata ed adeguata all'importanza dell'appalto nonchè all'esigenza di affidabilità e solidità dell'impresa per l'esecuzione ed il completamento dei lavori.</p>
--	--

Domanda	Risposta
---------	----------

<p>richiesta proroga termini di presentazione offerta. Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, si</p>	
---	--

chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di volere disporre una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte pari a trenta giorni. L'attuale data prevista risulta eccessivamente ravvicinata rispetto alla complessità delle prestazioni da analizzare senza una adeguata ricerca di mercato, non eseguibile nei termini attualmente dettati dal bando. Alla luce degli importantissimi aumenti del mercato già intervenuti nei mesi antecedenti la pubblicazione della gara, ma non certamente ancora esauriti, si impone un'attenta raccolta di quotazioni aggiornate, finalizzate ad una adeguata valutazione dei potenziali costi esecutivi e, quindi, la formulazione di un'offerta idonea sia al conseguimento dell'aggiudicazione, sia alla relativa remunerabilità effettiva. Fiduciosi di un vostro positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Si invita a prendere visione della faq n. 12

Domanda

Risposta

Buongiorno al fine della partecipazione alla procedura di cui in oggetto, e di formulare al meglio la nostra offerta, siamo con la presente a chiedere a codesta spettabile Autorità la possibilità di concedere una proroga sulla scadenza della presentazione dell'offerta di 30gg. Vi ringraziamo anticipatamente per la cortese collaborazione. Cordiali saluti.

Il termine ultimo di presentazione delle offerte, già previsto per il giorno 17/03/2022, è stato prorogato al 24/03/2022

Domanda

Risposta

La scrivente Impresa, facendo riferimento alla procedura aperta di cui trattasi, considerata la complessità tecnica del progetto e il ristretto tempo concesso per la gara, al fine di eseguire gli approfondimenti tecnici/economici necessari per la redazione di un'offerta competitiva, chiede una proroga temporale di 20 (venti) giorni rispetto al termine di presentazione dell'offerta indicato nei documenti di gara. Rimanendo in attesa di un Vs. cortese riscontro, porge distinti saluti.

Il termine ultimo di presentazione delle offerte, già previsto per il giorno 17/03/2022, è stato prorogato al 24/03/2022

Domanda

Risposta

Con la presente si richiede, gentilmente, una proroga di 30 giorni per lo studio della gara bandita.

Il termine ultimo di presentazione delle offerte, già previsto per il giorno 17/03/2022, è stato prorogato al 24/03/2022

Domanda

Risposta

Buongiorno Con riferimento alla presente procedura, si chiede la possibilità di valutare un proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte in conseguenza della complessità dell'offerta tecnica nei suoi criteri e subcriteri. Ciò permetterebbe agli operatori economici di poter meglio ponderare il progetto a base di gara e le migliorie da proporre con evidente

<p>beneficio per la Stazione Appaltante che, a fronte di una proroga di soli 15 giorni, si troverebbe nella (ottimale) condizione di avere un più alto numero di concorrenti ed una più elevata qualità delle offerte migliorative proposte senza con ciò inficiare la programmazione delle attività dell'Amministrazione. D'altra parte l'eventuale proroga ben si concilia con il consolidato diritto secondo il quale bisogna sempre favorire una più ampia partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori pubblici. In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.</p>	<p>si veda quanto già comunicato con precedenti faq</p>
Domanda	Risposta
<p>Buonasera, con la presente siamo a richiederVi la possibilità di ricevere una proroga di almeno 30 gg. rispetto alla data di presentazione dell'offerta, al fine di poterla studiare ed elaborare al meglio. Distinti saluti.</p>	<p>si veda quanto già comunicato con precedenti faq</p>
Domanda	Risposta
<p>Buongiorno, con riferimento al Chiarimento n. 12) si chiede cortesemente di voler indicare la data e l'ora precisa intese come termine ultimo di consegna delle offerte.</p>	<p>Il termine ultimo di presentazione delle offerte, già previsto per il giorno 17/03/2022 ore 10.00, è stato prorogato al 24/03/2022 ore 10.00.</p>
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento al quesito n. 15 ed alla risposta di codesta stazione appaltante si rappresenta, a maggiore chiarimento del quesito presentato da altro operatore economico, che la piattaforma "equomonitor" del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alla data odierna fa generare come ultimo rapporto sulla situazione del personale esclusivamente quello relativo al biennio 2018-2019, non essendo ancora disponibile quella relativa all'ultimo biennio 2020-2021, in considerazione del poco tempo trascorso dalla scadenza del biennio (31.12.21). Si chiede pertanto conferma che possa essere utilizzato l'ultimo rapporto 2018-2019 al momento disponibile sulla piattaforma equomonitor che codesta stazione appaltante obbliga ad utilizzare, salvo che nelle more della data di presentazione delle offerte non venga messo a disposizione il modello relativo al biennio 2020-2021</p>	<p>La risposta è affermativa</p>
Domanda	Risposta
<p>Buongiorno, stante la complessità dell'appalto, si chiede una proroga che consente uno studio più approfondito dell'offerta.</p>	<p>si veda quanto già comunicato con precedenti faq</p>
Domanda	Risposta

<p>Buongiorno, si chiede una proroga ai termini di scadenza di presentazione dell'offerta di 20 gg per avere la possibilità di formulare una offerta congrua alle richieste di codesta onorevole Stazione Appaltante.</p>	<p>si veda quanto già comunicato con precedenti faq</p>
Domanda	Risposta
<p>La scrivente Impresa chiede se al sub-criterio "2.3 - Gestione dei rifiuti e del materiale proveniente dalle demolizioni e salpamenti" con la dicitura "Il concorrente dovrà produrre un apposito piano di gestione di rifiuti che garantisca il rispetto dei principi dell'economia circolare" si intende la redazione di un "piano di gestione di rifiuti " da allegare alla relazione tecnico descrittiva senza limiti di pagina, o la sua descrizione deve far parte della relazione tecnico descrittiva e quindi rientrare nelle 24 pagine a disposizione? In alternativa si chiede cosa si intende con la frase "Il concorrente dovrà produrre un apposito piano di gestione di rifiuti che garantisca il rispetto dei principi dell'economia circolare".</p>	<p>La relazione richiesta rientra nel computo delle 24 pagine.</p>
Domanda	Risposta
<p>Facendo riferimento alla documentazione amministrativa, si chiede gentilmente conferma che in caso di costituendo RTI, ciascuno membro dello stesso debba produrre singolarmente la documentazione di cui ai punti K, L e M. A pag. 8 del disciplinare, viene invece riportato che la suddetta documentazione dovrà essere unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. Cosa si intende quindi per "unica"? Grazie anticipatamente.</p>	<p>L'indicazione del disciplinare è un mero refuso ed infatti la documentazione di cui ai punti K e L sono strettamente soggettive e dovute da ciascun componente del raggruppamento. A tal fine sulla piattaforma è consentito il caricamento multiplo dei suddetti documenti, fatta eccezione per la lettera M.</p>
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento al requisito finanziario di cui al punto III.1.2 del bando di gara "rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari minore o pari a 0,6" si chiede conferma che tale requisito dovrà essere ricavato esclusivamente da bilanci di esercizio finanziari approvati e depositati (testualmente prescrivere il Bando di gara "ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato") e pertanto se alla data di pubblicazione del bando di gara non è stato approvato e depositato il bilancio 2021 la certificazione dovrà riguardare i dati desumibili dai bilanci 2019 e 2020. Con riferimento al requisito di cui al punto III.1.2 del bando di gara si chiede conferma che la certificazione della società di revisione o del dottore commercialista dovrà essere presentata in sede di gara</p>	<p>I requisiti di partecipazione, come previsto a pag. 2 del disciplinare, devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta, In particolare, il requisito in questione è riferito agli ultimi due esercizi finanziari ricavabili dai bilanci approvati e depositati, che possono anche essere 2019 e 2020, e dovrà essere certificato da società di revisione o dottore commercialista .</p>
Domanda	Risposta

<p>In merito alla tavola "All. GE.5.2 Vittorio Veneto - Planimetria area di cantiere" non è indicata una viabilità di collegamento tra il tratto C prog. 202.70 - 306.40 e l'area logistica posizionata alla radice Si chiede di indicare come è previsto il collegamento tra le suddette aree</p>	<p>La viabilità sarà assicurata mediante apposita viabilità di collegamento tra le due aree nel tratto centrale del Molo V.Veneto</p>
Domanda	Risposta
<p>Il Disciplinare a pagina 25 recita: "Il computo metrico estimativo delle migliorie di cui sopra, redatto in conformità all'art. 32 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere asseverato, sotto l'aspetto della corretta valutazione economica, da un tecnico abilitato", invece il Disciplinare a pagina 27 recita: " Devono , quindi essere presenti, nella Busta C- Offerta Economica: 1) dichiarazione sui ribassi offerti per come sopra riportato; 2) cronoprogramma; 3) quadro di raffronto; 4) computo metrico estimativo". Si chiede di indicare come deve essere asseverato il computo metrico estimativo e se il punto 4) della Busta C deve intendersi computo metrico estimativo asseverato da tecnico abilitato.</p>	<p>Il computo metrico estimativo delle migliorie deve essere inserito esclusivamente nella busta C. Esso dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato mediante apposizione del timbro di iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza e firma del tecnico.</p>
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento al sub criterio "professionalità ed esperienza del concorrente nel settore oggetto dell'appalto " si chiede conferma che, ai fini della giustificazione degli interventi eseguiti, il concorrente può allegare attestazione rilasciata dal Committente da cui risultano tutte le informazioni richieste (committente, importo lavori, data fine e data inizio lavori, evento contenziosi etc).</p>	<p>La risposta è affermativa ed infatti è richiesta documentazione giustificativa rilasciata dal Committente da cui siano desumibili tutte le informazioni richieste.</p>
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento al sub criterio "professionalità ed esperienza del concorrente nel settore oggetto dell'appalto " si chiede, ai fini del rispetto della par condicio tra i concorrenti, se i tre interventi analoghi devono essere iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ciò al fine di consentire a tutti gli operatori economici di utilizzare il medesimo arco temporale</p>	<p>Deve trattarsi di interventi eseguiti, quindi effettuati e ultimati.</p>
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento al sub criterio 4.1. "possesso della certificazione di responsabilità sociale e etica SA 8000 o equivalenti" si chiede conferma che, trattandosi di un criterio relativo all'offerta tecnica e quindi non di un requisito di qualificazione, in caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) D.Lgs 50/2016, tale requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio concorrente, operando il cd cumulo alla rinfusa esclusivamente per i requisiti</p>	<p>La risposta è affermativa</p>

di qualificazione.	
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento alla risposta al quesito n. 33 la richiesta di chiarimento era volta a conoscere se nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando i lavori eseguiti ed ultimati devono avere data di inizio e data di fine ricadente nel decennio, ciò al fine di evitare che vi possa essere disparità di trattamento tra i concorrenti nell'utilizzare archi temporali differenti. Ad esempio un lavoro potrebbe essere iniziato nel 2008 e ultimato nel 2021, ciò consentirebbe ad un concorrente di sfruttare non il decennio ma 14 anni (2006-2022). Alla luce di quanto esposto si chiede vs chiarimento</p>	<p>Si terrà conto della data di ultimazione</p>
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento al sub criterio 2.1. "Mezzi d'opera ed attrezzature che saranno impiegate in cantiere " si chiede conferma che, in fase di gara, va bene indicare esclusivamente se i mezzi sono di proprietà o nella disponibilità, e prima della stipula del contratto la stazione appaltante potrà verificarne la proprietà/disponibilità degli stessi</p>	<p>In sede di gara l'operatore economico dovrà dichiarare se i mezzi sono di proprietà ovvero nella sua disponibilità, in quest'ultimo caso indicando se in forza di contratto di noleggio, affitto o altro titolo documentabile. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di verificare quanto dichiarato dall'operatore economico.</p>
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento al Sub-Criterio 1.1, nel quale rientrano, tra l'altro, le proposte finalizzate al "miglioramento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche ed apprestamenti idonei a limitare le possibilità di inquinamento in relazione anche a sversamenti accidentali", si richiedono i seguenti chiarimenti. Per la Banchina S. Lucia sud il progetto descrive che l'acqua raccolta sarà convogliata all'impianto di trattamento in continuo delle acque di pioggia attualmente presente all'interno del piazzale. Si richiede l'ubicazione dell'impianto di trattamento e della derivazione dalla canaletta in progetto allo stesso impianto (per la quale si presume venga impiegato uno dei pozzetti in progetto). Per la Banchina V. Veneto sud si richiedono informazioni sulla derivazione dalla canaletta (per la quale si presume venga impiegato uno dei pozzetti in progetto) e sulla destinazione delle acque raccolte dalla stessa.</p>	<p>Il progetto non prevede impianti di trattamento. Le migliorie offerte in sede di gara devono rimanere nell'ambito delle aree di sedime delle opere in appalto ed avere un'autonoma funzionalità.</p>
Domanda	Risposta
<p>Con riferimento al Sub-Criterio 1.1, nel quale rientrano, tra l'altro, le proposte finalizzate al "miglioramento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche ed apprestamenti idonei a limitare le possibilità di inquinamento in relazione anche a sversamenti accidentali", si richiedono i seguenti chiarimenti. Per la Banchina S. Lucia sud il</p>	

<p>progetto descrive che l'acqua raccolta sarà convogliata all'impianto di trattamento in continuo delle acque di pioggia attualmente presente all'interno del piazzale. Si richiede l'ubicazione dell'impianto di trattamento e della derivazione dalla canaletta in progetto allo stesso impianto (per la quale si presume venga impiegato uno dei pozzetti in progetto). Per la Banchina V. Veneto sud si richiedono informazioni sulla derivazione dalla canaletta (per la quale si presume venga impiegato uno dei pozzetti in progetto) e sulla destinazione delle acque raccolte dalla stessa.</p>	<p>Il progetto non prevede impianti di trattamento. Le migliorie offerte in sede di gara devono rimanere nell'ambito delle aree di sedime delle opere in appalto ed avere un'autonoma funzionalità.</p>
---	---

Criteria punteggiamento documentazione tecnica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
1 Proposte tecniche migliorative e modalità realizzative e costruttive delle opere in progetto	
1.1 Proposte tecniche migliorative in termini di caratteristiche dei materiali da costruzione, durabilità delle opere, controlli	30.00
1.2 Modalità realizzative e costruttive delle opere in progetto	6.00
Totale criterio	36.00
2 Organizzazione del Cantiere prevenzione e riduzione dell'inquinamento	
2.1 Mezzi d'opera e attrezzature che saranno impiegati nel cantiere	10.00
2.2 Minimizzazione degli impatti ambientali e degli impatti sugli abitati in prossimità delle aree di cantiere indicate in progetto	3.00
2.3. Gestione dei rifiuti e del materiale proveniente dalle demolizioni e salpamenti	3.00
Totale criterio	16.00
3 Professionalità del concorrente e struttura organizzativa	
3.1 Professionalità ed esperienza del concorrente nel settore oggetto dell'appalto	6.00
3.2 struttura organizzativa	6.00
Totale criterio	12.00
4 Misure a sostegno di pari opportunità e inclusione lavorativa	
4.1. Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalenti	2.00
4.2 assenza di verbali di discriminazione di genere negli ultimi 3 anni	2.00
4.3 previsione nell'organico aziendale della figura del disability manager	2.00
Totale criterio	6.00
Totale	70.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
Offerta tecnica
computo metrico NON estimativo delle migliorie
relazione di asseverazione